



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 154

Prot. n. 205083 del 08.11.2021

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA D. TRIPEPI

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta della Castore Spl , con prot. n. 202815 del 02/11/2021, con la quale viene richiesto il divieto di sosta in via D. Tripepi per l'esecuzione di lavori di potatura alberi che saranno effettuati dal 08 al 12 novembre 2021;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA

LAVORI IN CORSO

LIMITE DI VELOCITÀ DI 20 KM/H

IN VIA D. TRIPEPI TRATTO COMPRESO TRA VIA WILLERMIN E VIA D. ROMEO
DALLE ORE 6,00 ALLE ORE 14,00 DEI GIORNI 08 – 09 – 10 – 11 - 12 NOVEMBRE 2021

LA CASTORE SPL DOVRÀ APPRONTARE, A PROPRIA CURA E SPESE, LE AREE DI CANTIERE DELIMITANDO E DOTANDO DI TUTTA LA SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA A NORMA DELL'ART. 21 DEL D.L.VO N. 285/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

TUTTA LA SEGNALETICA PREVISTA NELLA PRESENTE ORDINANZA DOVRÀ ESSERE ATTUATA NELLE FORME PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE (ART. 21 DEL C.D.S E RELATIVI ARTICOLI DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE) INTEGRATA DAL DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

LA CASTORE SPA S.R.L., DOVRA' INOLTRE ADOTTARE TUTTE LE MISURE PRECAUZIONALI A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE SIA VEICOLARE CHE PEDONALE, AVVALENDOSI, DI PROPRIO PERSONALE MUNITO DI PALETTA DA MOVIERE.

LA STESSA CASTORE SPL E' RESPONSABILE DI TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI, RITENENDOSI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESTRANEA A QUALSIASI INCONVENIENTE DI CARATTERE CIVILE O PENALE PER DANNI A PERSONE O COSE.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

IL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE POTRÀ ESSERE DEVIATO O INIBITO DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A SEGUITO DI SOPRAVVENUTE ESIGENZE DI SICUREZZA STRADALE E/O PUBBLICA.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 04.11.2021

Il Responsabile del servizio
Ing. Scalo Domenico



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

